

Legge di Bilancio 2026, per le Regioni incremento del finanziamento sanitario nazionale e cancellazione delle anticipazioni di liquidità per rilanciare gli investimenti

Riccardo Natali*

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" per quanto concerne le disposizioni riguardanti le Regioni e le Province autonome è in parte il risultato di un confronto con il Governo ispirato al principio di leale collaborazione e al perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2025 è stato istituito il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 3 bis, dell'articolo 9, del DL 19 ottobre 2024 n. 155, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea.

Tale Tavolo ha previsto la costituzione di due gruppi di lavoro che si sono concentrati, anche a fronte delle evidenze rappresentate dalla Conferenza delle Regioni in audizione al disegno di Legge di Bilancio 2025, sulla sostenibilità del concorso richiesto alle Regioni e Province autonome agli obiettivi della nuova governance europea, nonché sul debito delle Regioni e i fondi di anticipazione di liquidità.

Gli esiti del lavoro del Tavolo e dei rispettivi gruppi di lavoro hanno rappresentato la base di alcune misure contenute nell'Accordo sottoscritto, in attuazione del principio di leale collaborazione, dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome preventivamente all'invio al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2026.

Sicuramente, la misura più attesa riguardava l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con una crescita prevista nel 2026 del 4,6% rispetto al 2025, seppur tale incremento non sia completamente dedicabile agli incrementi di spesa legati all'aumento del costo dei fattori produttivi e al maggior bisogno espresso dalla popolazione italiana, ma in parte dedicate a specifiche e vincolate finalità fissate dalla legge.

Inoltre, il trend di crescita, seppur di rilievo per l'anno 2026, non trova corrispondente aumento negli esercizi successivi, con un finanziamento del FSN in rapporto al PIL che, nel 2028, al termine del periodo di programmazione, scende al di sotto del 6%.

Altre importanti misure, in aderenza alle priorità segnalate dalle Regioni, hanno cercato di fornire risposta alle criticità conseguenti alle disposizioni della Legge di Bilancio 2025, oggetto dei lavori del menzionato Tavolo tecnico, prevedendo una riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026 e la diversa contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità.

1. Riduzione del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene sul contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026, prevedendo una riduzione di 100 milioni di euro (da 840 milioni a 740 milioni), risorse che rimarranno nella disponibilità del bilancio corrente delle Regioni per finanziare servizi e politiche per il territorio.

Tale riduzione è stata concessa, a seguito del confronto con il Governo, a fronte degli esiti del Tavolo di cui al comma 3-bis dell'art. 9 del Decreto-Legge n. 155 del 2024, sottogruppo "nuova governance", in cui emerge per il 2026, al netto delle risorse per le manovre a copertura dei disavanzi sanitari, l'insostenibilità del contributo alla finanza pubblica, in quanto superiore all'incremento programmato delle entrate fiscali.

La riduzione prevista non riduce però il ruolo rilevante delle Regioni e delle Province autonome nel concorso all'equilibrio strutturale e di controllo della dinamica della spesa definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, richiesto dalla nuova governance europea, con un apporto complessivo di oltre 8,4 miliardi di euro.

2. Diversa contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità

Il confronto tra Governo e Regioni per definire uno strumento normativo che fornisca una rappresentazione contabile differente è stato ispirato dall'opportunità per le regioni di utilizzare le risorse previste per il concorso alla finanza pubblica, per aprire nuovi spazi agli investimenti locali e sopperire in tal modo al taglio delle risorse per investimenti territoriali previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La traduzione dell'accordo ha trovato evidenza nelle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 638 e ss. della legge che definiscono nuovi meccanismi di complessa architettura contabile della finanza territoriale i cui effetti devono innestarsi nel ridotto spazio finanziario di manovra definito dalla nuova governance europea.

Prima di addentrarsi su tali effetti è opportuno un breve accenno all'origine di tali anticipazioni di liquidità. Lo strumento finanziario, a favore degli enti locali e territoriali, viene introdotto con il DL 35/2013 a seguito della direttiva 2011/7/UE e della procedura di infrazione 2143 del 2014 sul ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario.

A fronte della messa a disposizione delle risorse, gli enti beneficiari, si impegnarono al rimborso di un prestito al ministero dell'Economia e Cdp, nonché ad accantonare un fondo (il «fondo anticipazioni di liquidità», in sigla Fal) pari al debito residuo, che si riduce annualmente alla corresponsione delle rate di rimborso.



L'accantonamento di tale fondo ha determinato per le regioni la registrazione di una situazione di disavanzo "tecnico" (non effettivo) che non avrebbe consentito, analogamente alle regioni che non avevano aderito alla misura, di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per creare nuove opportunità di investimenti a favore del territorio di riferimento.

Nel confronto per individuare una soluzione a tali effetti, di particolare rilievo è stato il ridotto spazio messo a disposizione dal Mef, in termini di saldi del bilancio dello Stato e pertanto si è reso necessario trovare meccanismi contabili che non avessero impatti sulla finanza pubblica.

Per tale motivo le norme inserite nella legge di bilancio prevedono che, a fronte della cancellazione dei debiti contratti dalle regioni per il rimborso delle anticipazioni ottenuto, le regioni si impegnano a versare annualmente un contributo alla finanza pubblica di pari importo delle rate cancellate, non registrando pertanto effetti sul proprio bilancio.

Viene dunque da chiedersi il perché siano norme così tanto auspiccate dalle regioni.

Prima di tutto perché tali disposizioni riducono considerevolmente i livelli di debito scritti nei bilanci regionali, ricadu-

te positive in termini di reputazione e di rating dei bilanci. A livello complessivo si registra una riduzione di 31,3 miliardi di euro.

Ma soprattutto, come già in precedenza accennato, perché la cancellazione del debito e pertanto del fondo Fal, porta in avanzo molte regioni, cambiando così la modalità di concorso delle stesse agli obiettivi di finanza pubblica. Non devono più ridurre il disavanzo tecnico ma possono utilizzare le risorse previste nei loro bilanci come contributo ai saldi di finanza pubblica per nuovi investimenti, mettendo a disposizione dei territori di riferimento oltre 4 miliardi di euro entro il 2030.

A tali risorse, nell'ambito del confronto, grazie alla disponibilità del Mef a contribuire alla manovra, sono stati previsti ulteriori 800 milioni di euro di spazi di finanza pubblica per favorire gli investimenti degli enti territoriali.

**Direttore Generale Politiche finanziarie Regione Emilia-Romagna - Vicepresidente dell'Associazione Contare*

Legge di Bilancio 2026, investimenti e politiche sociali

Rocco Conte*

La **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il pluriennale 2026-2028, assume una portata sistemica per la finanza pubblica e, in particolare, per la **finanza territoriale**. Non rappresenta una mera manovra allocativa annuale, ma un intervento che ridefinisce il perimetro operativo degli enti territoriali nel nuovo assetto della **governance economica europea**.

Superata la fase emergenziale pandemica ed energetica, il quadro torna a una logica di **equilibrio strutturale** e di controllo della dinamica della spesa. Il riferimento centrale diviene la **spesa primaria netta**, nuovo indicatore europeo che orienta la valutazione delle politiche di bilancio alla sostenibilità di medio periodo, al netto di interessi, componenti cicliche e risorse UE.

Il **Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029** definisce una traiettoria coerente con la riduzione del rapporto debito/PIL. In tale contesto, pur in assenza di un target autonomo, gli enti territoriali incidono in misura significativa sulla spesa primaria complessiva e possono influire sugli equilibri nazionali, con potenziali attivazioni di meccanismi correttivi europei in caso di scostamenti.

La manovra 2026 va quindi interpretata alla luce di questi vincoli, in particolare per **investimenti** e **spesa sociale**, componenti centrali della spesa primaria netta, in un contesto di crescita economica moderata e di progressiva stabilizzazione dell'inflazione verso l'obiettivo BCE. Per la finanza territoriale si apre una fase di transizione segnata dalla conclusione della stagione straordinaria del **PNRR** e dall'ingresso in un quadro europeo più stringente in termini di programmazione, equilibrio e sostenibilità. La tensione tra continuità degli investimenti, garanzia dei **LEP** e rispetto degli equilibri strutturali costituisce la chiave interpretativa dell'intero impianto.

1. Investimenti pubblici

Il 2026 rappresenta un passaggio decisivo per la chiusura operativa del ciclo **PNRR** e per il ritorno dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria degli investimenti. La Legge di Bilancio adotta un'impostazione duplice, prevedendo strumenti per accelerare la spesa residua e, al contempo, avviando una fase di normalizzazione che comporta una maggiore internalizzazione dei rischi finanziari da parte degli enti territoriali.

In tale quadro si inserisce l'istituzione del **Prezzario Nazionale dei lavori pubblici**, con funzione di coordinamento e riferimento rispetto ai prezzari regionali, al fine di garantire maggiore omogeneità e trasparenza nella determinazione dei costi, pur consentendo adattamenti motivati alle specificità territoriali.

Particolarmente rilevante è la disciplina delle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 per contratti aggiudicati con offerte presentate entro il 30 giugno 2023. È prevista una rideeterminazione del corrispettivo con applicazione dei prezzari aggiornati e riconoscimento parziale dei maggiori importi, senza copertura straordinaria statale. Gli extracosti devono essere assorbiti all'interno del quadro economico dell'opera mediante utilizzo di imprevisti, ribassi d'asta o rimodulazioni della programmazione triennale.

Questa internalizzazione del rischio può produrre effetti asimmetrici. Gli enti con maggiori margini finanziari risultano più resilienti, mentre i comuni di minori dimensioni o con bilanci rigidi possono essere indotti a defanziare interventi

secondari per garantire la copertura dei cantieri in corso. La riduzione dei contributi ordinari agli investimenti, già avviata con la Legge di Bilancio 2024 e confermata nel quadro pluriennale 2025-2029, potrebbe determinare, a partire dal 2027, una contrazione della spesa progettuale, con impatti su piccole opere, rigenerazione urbana e fondi per la progettazione. Il passaggio dal **PNRR** alla finanza ordinaria investe quindi non solo il volume delle risorse, ma la tenuta strutturale della capacità di investimento nel medio periodo.

2. Politiche sociali e sistema di garanzia dei LEP

Sul versante sociale, la legge introduce un impianto volto a rendere effettivamente esigibili i **Livelli Essenziali delle Prestazioni**, superando la logica degli obiettivi di servizio non pienamente vincolanti. Il sistema di garanzia individua nell'**Ambito Territoriale Sociale (ATS)** sovracomunale il livello organizzativo di riferimento e definisce standard professionali, con obiettivi di dotazione di assistenti sociali e la previsione di équipe multidisciplinari. A fronte di questi standard di rafforzamento del personale posti come obiettivo degli enti, è previsto uno stanziamento strutturale di 200 milioni di euro annui dal 2027 per sostenere tali assunzioni.

Permane tuttavia una criticità legata all'adeguatezza complessiva delle risorse. La copertura dei **LEP** esistenti è considerata acquisita, tanto che si interviene solo sulla voce del personale, lasciando agli enti eventuali costi aggiuntivi dei servizi. La tensione è evidente nella **tutela dei minori** e nell'**assistenza agli studenti con disabilità**, ambiti in cui la spesa sostenuta dai comuni supera frequentemente i trasferimenti dedicati, generando un disallineamento strutturale che incide in misura maggiore sui bilanci dei comuni più piccoli.

Il rischio non riguarda l'assenza di uno standard normativo, bensì lo scarto tra obbligo e finanziamento. La definizione puntuale dei servizi da garantire e delle dotazioni organizzative non sempre è accompagnata da un aggiornamento proporzionato delle risorse, con la conseguenza che l'uniformità formale dei diritti può tradursi in sostenibilità differenziata tra territori.

3. Contenimento della spesa corrente

La manovra 2026 si inserisce in un quadro di contenimento della spesa corrente già delineato dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un contributo pluriennale e progressivamente crescente degli enti locali alla finanza pubblica. Tale contributo si traduce in un accantonamento obbligatorio in parte corrente, con importi superiori nel 2026 rispetto al 2025 e ulteriormente consolidati negli anni successivi, riducendo la capacità effettiva di utilizzo delle risorse disponibili.

Nel 2026 si aggiunge il nodo del **personale**, poiché l'incremento di spesa derivante dal rinnovo contrattuale non è accompagnato da un ristoro integrale, con effetti indiretti sulla capacità assunzionale e sulla sostenibilità organizzativa, punto che pure era emerso come sempre più critico di fronte alle responsabilità e al ruolo assegnato agli enti negli ultimi anni.

Particolarmente critica appare la situazione di **Province e Città Metropolitane**, già interessate da squilibri strutturali connessi alla mancata riforma degli enti di area vasta. In assenza di interventi organici, risulta esposta la funzione di supporto tecnico-amministrativo che tali enti assicurano soprattutto ai comuni di minori dimensioni.

4. Conclusioni

La **Legge di Bilancio 2026** definisce un perimetro coerente con il nuovo paradigma europeo fondato sul controllo della spesa primaria netta e sulla sostenibilità del debito. Per gli enti territoriali ciò si traduce in una tensione strutturale tra vincoli macroeconomici e capacità di risposta ai bisogni delle comunità.

Emergono tre direttrici fondamentali. **La prima** concerne la **sostenibilità nel periodo post-PNRR**, poiché la cessazione delle coperture straordinarie e la riduzione dei contributi ordinari agli investimenti possono incidere sulla continuità della spesa in conto capitale, in particolare nei comuni di minori dimensioni. **La seconda** riguarda l'**attuazione dei LEP**, la cui effettività dipenderà dalla coerenza tra standard definiti e risorse disponibili. **La terza** attiene alla **tenuta degli equilibri strutturali**, considerato che accantonamenti, rinnovi

contrattuali e vincoli sulla spesa di personale comprimono i margini di flessibilità e rendono decisiva la qualità della programmazione.

Nel complesso, la manovra 2026 trasferisce una quota significativa di responsabilità finanziaria al livello territoriale. La capacità del sistema degli enti di governare questa fase dipenderà dalla solidità della cooperazione istituzionale e dalla possibilità di trasformare i vincoli contabili in un'occasione di qualificazione della spesa pubblica (operazione più complessa per gli enti che operano in territori più deboli), preservando la funzione di investimento e la tutela dei diritti sociali.

**Dirigente Servizi Finanziari della Città metropolitana di Firenze - Presidente dell'Associazione Contare*

La definizione agevolata delle entrate locali tra autonomia finanziaria, potestà regolamentare e vincoli contabili

Alessandro Maestrelli*

Il primo gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”) che, come ogni anno, offre novità importanti anche nel panorama normativo degli Enti Locali.

Diverse sono le disposizioni che interessano le autonomie locali ma, all'interno del presente lavoro, è interesse analizzare la possibilità, introdotta dal Legislatore a favore degli Enti Locali e delle Regioni, di permettere a questi ultimi di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate.

1. Lo stato dell'arte della possibilità di definire in via agevolata le entrate degli Enti Locali e delle Regioni

Il nostro sistema tributario, sia centrale che locale, si fonda su due pilastri costituzionali, l'art. 23 e 53, della Costituzione. L'art. 23, della Costituzione postula il cd. “*principio di legalità*”, per mezzo del quale qualsiasi prestazione patrimoniale (come è il pagamento di un tributo o di una prestazione non tributaria imposta) può essere richiesta solo se è una legge, o un atto avente forza di legge, che la prevede. L'art. 53, della Costituzione postula, invece, il cd. “*principio di capacità contributiva*”, applicazione in ambito tributario del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo il quale “*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*”.

Gli Enti Locali e le Regioni, in base all'art. 119, della Costituzione, “*stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*”.

Un tale sistema, quindi, comporta che le entrate tributarie e le entrate patrimoniali cd. “*di diritto pubblico*” sono applicate dagli Enti Locali e dalle Regioni in base alla cd. “*riserva di legge*” e hanno natura di entrate non disponibili.

La non disponibilità dell'entrata comporta, di conseguenza, l'impossibilità di rinunciare all'incasso della stessa, salvo che il mancato incasso non dipenda, oltre che da condizioni oggettive come l'inesigibilità, da una specifica disposizione di legge.

La Corte dei Conti, negli anni, ha più volte affermato come per un Ente l'entrata tributaria rappresenti un'entrata indisponibile, sulla quale non può procedere a stralci in via autonoma. La Corte dei Conti (Delibera Corte dei Conti Campania n. 230/2023/PAR), dietro specifica richiesta di un ente, ha escluso la possibilità di permettere ai contribuenti il pagamento dilazionato dell'IMU e della TASI per gli anni 2018-2021 senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

La Corte dei Conti, sul punto, ha fornito parere negativo (conforme anche Parere Corte dei Conti Piemonte n. 7/2007, Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 140/2018, Deliberazione Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 2/2020/QMI) specificando, tra le altre, che l'obbligazione tributaria è “*vincolo giuridico di diritto pubblico tra il contribuente (titolare di una situazione giuridica soggettiva passiva) e l'ente impositore (titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva) che sorge al verificarsi del presupposto previsto dalla legge che istituisce il tributo*”.

Anche la Corte di Cassazione, da tempo, con la Sentenza del 27 febbraio 1979, n. 1276 ha affermato che “*la potestà tributaria è una potestà vincolata, e non discrezionale*”.

Di medesimo avviso è la Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 90/2018 ha affermato che i crediti tributari “*hanno una marcata connotazione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione dal precetto dell'art. 53, primo comma, Cost., secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla loro capacità contributiva*”.

Una prima possibilità di definizione agevolata dei tributi propri dei Comuni, delle Province e delle Regioni era stata introdotta con l'art. 13, della Legge n. 289/2002. A differenza della definizione agevolata della “*Legge di bilancio 2026*”, la predetta definizione si applicava esclusivamente ai tributi e riguardava, oltre che le sanzioni e gli interessi, anche l'imposta.

In merito all'applicabilità della disposizione dell'art. 13, della Legge n. 289/2002 a periodi d'imposta successivi al 2002, si è espressa sia la Corte di Cassazione che la Corte dei Conti.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 12675/2012, ha chiarito che il condono ex art. 13, della Legge n. 289/2002, non poteva essere riferito ad annualità successive al 2002.

Del medesimo parere è anche la Delibera Corte di Conti Regione Siciliana n. 47/2012, con la quale ha confermato che il condono ex Legge n. 289/2002 non poteva essere introdotto a tempo indefinito.

2. L'applicazione delle precedenti definizioni da parte dei Comuni Toscani

È interessante, e quanto mai opportuno, indagare come si sono comportati i Comuni toscani con le precedenti definizioni agevolate. I dati sono stati analizzati in base agli *open data* diffusi da MEF contenenti il dettaglio dei regolamenti¹. I dati disponibili decorrono dal 2015, per tale motivo non è stato possibile indagare la risposta degli Enti toscani alla definizione agevolata ex Legge 289/2002.

- *Definizione agevolata delle controversie 2017 (art. 11, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2017)*

La disposizione permetteva a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di estendere la definizione agevolata originariamente prevista per le controversie in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, anche alle controversie per cui l'Ente risultava parte in causa innanzi alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di giustizia tributarie).

I Comuni toscani che hanno esteso la definizione sono stati solo 3, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1
COMUNI CHE HANNO INTRODOTTO LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE EX D.L. N. 50/2017

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2017	AR	AREZZO
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2017	PT	MONTECATINI-TERME
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2017	SI	SIENA

- *Definizione agevolata delle entrate 2017 (art. 6-ter, del D.L. n. 193/2016)*

L'art. 6-ter, inserito in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, permetteva agli Enti Locali e alle Regioni, con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione 2017, l'esclusione da sanzioni.

¹ Fonte dati “<https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/regolamenti-e-delibere-aliquote-tariffe-altri-tributi-comunali-elencchi-general-aggiornati-quotidianamente/>”. L'analisi si è limitata ai dati presenti sul Portale del federalismo fiscale. La pubblicazione dei regolamenti era prevista a soli fini statistici. Da ricerche empiriche vi sono Enti che hanno approvato alcune definizioni ma che non sono rientrati nell'analisi poiché non hanno provveduto alla pubblicazione sul Portale oppure non hanno pubblicato correttamente la delibera nella sezione apposita.

La definizione agevolata in parola è stata introdotta da quindici Enti di seguito riportati:

Tabella 2
ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE ART. 6-TER, DEL D.L. N. 193/2016

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	FI	FIRENZUOLA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	GR	MONT ARGENTARIO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	GR	MONTIERI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	LI	CECINA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	LU	FORTE DEI MARMI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	LU	MASSAROSA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	MS	CARRARA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	MS	PONTREMOLI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	PI	PONSACCO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	PI	SAN MINIATO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	PI	SANTA CROCE SULL'ARNO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	PI	VICOPISANO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	PT	QUARRATA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	SI	RADICONOLI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2017	SI	TORRITA DI SIENA

I Comuni di Forte dei Marmi, Massarosa e Carrara hanno anche optato per l'estensione della definizione agevolata anche alle ingiunzioni fiscali notificate entro il 16 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 11-quater, del D.L. n. 148/2017.

- *Definizione agevolata delle controversie tributarie 2019 (art. 6, del D.L. n. 119/2018)*

L'art. 6, comma 16, del D.L. n. 119/2018, inserito in sede di conversione dello stesso, permetteva a ciascun Ente Territoriale di stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni previste dalla definizione nazionale di cui allo stesso art. 6 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Tale definizione è stata adottata da quattro Comuni toscani di seguito elencati:

Tabella 3
ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ART. 6, DEL D.L. N. 119/2018

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2019	AR	AREZZO
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2019	GR	ORBETELLO
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2019	PI	CAPANOLI
DEFCON - Definizione agevolata controversie	2019	PT	QUARRATA

- *Definizione agevolata delle entrate 2019 (art. 15, del D.L. n. 34/2019)*

L'art. 15, del D.L. n. 34/2019 permetteva agli Enti locali e alle Regioni, con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali emessi dagli stessi o dai concessionari della riscossione, di stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'esclusione delle sanzioni alle predette entrate.

Dai dati presenti sul Dipartimento delle Finanze, la definizione in analisi, molto simile e quella del 2017, è stata introdotta da cinque Comuni di seguito riportati:

Tabella 4
ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE ART. 15, DEL D.L. N. 34/2019

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2019	AR	AREZZO
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2019	LI	CECINA
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2019	LU	FORTE DEI MARMI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2019	LU	PORCARI
DEFIAG - Definizione agevolata entrate	2019	PI	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

- *Definizione agevolata delle controversie 2023 (art. 1 commi 186-205, della Legge n. 197/2022)*

L'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022 ("Legge di bilancio 2022"), prevedeva la possibilità di estendere la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 186-204 anche alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale. La volontà di adesione doveva essere espressa e manifestata con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2023.

Sono stati nove i Comuni toscani che hanno aderito alla definizione di cui trattasi, nello specifico:

Tabella 5
ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 205, DELLA LEGGE N. 197/2022 ("LEGGE DI BILANCIO 2023")

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	AR	AREZZO
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	FI	EMPOLI
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	GR	ORBETELLO
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	GR	ROCCALBEGNA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	LI	CECINA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	LI	SAN VINCENZO
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	MS	MASSA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	PONTEDERA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	SI	SIENA

- *Opposizione allo stralcio dei carichi ad Ade-R (art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022 ("Legge di bilancio 2023"))*

L'art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022 ("Legge di bilancio 2023") prevede una definizione in "negativo". Per la prima volta, infatti, il legislatore ha previsto, che gli Enti, con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio 2023 e da comunicare entro la medesima data all'Agente della riscossione, dovevano deliberare di opporsi all'applicazione automatica dello stralcio delle sanzioni previsto dal Legislatore nazionale.

Il favor del Legislatore verso la definizione emerge dai ristretti tempi dati agli Enti per opporsi (30 giorni successivi dalla data di entrata in vigore della norma e l'applicazione di una clausola automatica di stralcio in caso di inerzia dell'Ente. Gli Enti che si sono opposti allo stralcio sono ottantadue, così raggruppati per province:

Tabella 6
ENTI CHE SI SONO OPPOSTI ALLO STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE N. 197/2022 ("LEGGE DI BILANCIO 2023") RAGGRUPPATI PER PROVINCIA

Tributo	Anno	Provincia	N. Enti
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	AR	9
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	FI	27
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	GR	8
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	LI	5
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	LU	5

Tributo	Anno	Provincia	N. Enti
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	MS	1
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	PI	8
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	PO	3
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	PT	4
OPPSTR - Opp. allo stralcio L. 197/22	2023	SI	12

- *Definizione agevolata delle entrate 2023 (art. 17-bis, del D.L. n. 34/2023)*

La disposizione permetteva agli Enti territoriali, nel caso di riscossione diretta o affidamento della stessa a soggetti art. 53, del D.Lgs. n. 446/1997, di estendere la definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 227, 229-bis, e 231, della Legge n. 197/2022 (*"Legge di bilancio 2023"*) alle proprie entrate. La norma prevedeva, essenzialmente, l'esclusione dal pagamento delle sanzioni (maggiorazioni ex art. 27, della Legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative) relativamente alle ingiunzioni e accertamenti cd. *"esecutivi"* notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Sono tredici i Comuni toscani che hanno deliberato la definizione agevolata in parola e vengono di seguito elencati:

Tabella 7

ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE ART. 17-BIS, DEL D.L. N. 34/2023

Tributo	Anno	Provincia	Comune
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	AR	AREZZO
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	LI	CECINA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	MS	CARRARA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	MS	LICCIANA NARDI
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	MS	PONTREMOLI
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	CALCINAIA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	CASCINA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	LAJATICO
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	PECCIOLI
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	PISA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PI	PONTEDERA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	PT	QUARRATA
DEAGCO - Def. ag. controversie L. 197/22	2023	SI	TORRITA DI SIENA

Dall'analisi dei dati storici relativi alle precedenti definizioni agevolate emergono le seguenti tendenze:

- gli Enti hanno una preferenza per la definizione agevolata delle entrate rispetto alla definizione agevolata dei contenziosi: tale tendenza può essere spiegata sulla base del fatto che i contenziosi hanno natura residuale e, talvolta, non rilevante rispetto al carico degli atti di accertamento e riscossione scaduti e non pagati;
- la definizione agevolata con maggiore partecipazione da parte degli Enti è stata quella del 2017;
- la definizione agevolata, sia dei carichi che delle controversie, è stata applicata da una piccola parte degli Enti;
- gli Enti sono stati molto più reattivi quando hanno dovuto opporsi allo stralcio automatico rispetto a quando è stato loro richiesto di introdurre una definizione agevolata.

3. La "Definizione agevolata" introdotta dalla "Legge di bilancio 2026"

Il Legislatore nazionale ha nuovamente introdotto, come accennato nella premessa, la possibilità di prevedere la definizione agevolata delle entrate degli Enti Locali e delle Regioni con i commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025 (*"Legge di bilancio 2026"*). Questa volta non solo in adesione all'intervento nazionale, ma anche in propria autonomia. Analizziamo la disposizione nel dettaglio.

- *L'ambito di applicazione della "Definizione agevolata"*

Il comma 102 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata:

- ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni: possibilità prevista per gli Enti Locali dall'art. 50, della Legge n. 449/1997;
- in osservanza dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 119, della Costituzione. Su tale punto resta di difficile comprensione come il principio della "riserva di legge" e della "capacità contributiva" possano conciliarsi con uno stralcio, anche parziale, dell'importo dovuto.

La definizione agevolata deve:

- rispettare gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- avere particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità.

Sul punto è quindi richiesta all'Ente che intenda introdurre la definizione agevolata una duplice valutazione:

1. l'introduzione della definizione agevolata non deve ledere l'equilibrio di bilancio;
2. la definizione deve avere particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità.

Per quanto attiene alla valutazione *sub* 1) molto dipende da come l'Ente ha gestito l'entrata sul bilancio, infatti se:

- a) i residui riconducibili alle posizioni che possono essere definite sono stati già stralciati dal bilancio, l'effetto sullo stesso sarà positivo;
- b) i residui riconducibili alle posizioni che possono essere definite sono ancora presenti in bilancio se:
 - le sanzioni non sono state accertate l'effetto sul bilancio sarà positivo;
 - le sanzioni sono state accertate all'atto di emissione dei provvedimenti oggetto di definizione e l'Ente decide di non stralciare le sanzioni, ma solo gli interessi, l'effetto sul bilancio sarà positivo per effetto della riduzione dell'FCDE;
 - le sanzioni sono state accertate all'atto di emissione dei provvedimenti oggetto di definizione e l'Ente decide di stralciare, in tutto o in parte, le sanzioni, l'effetto sul bilancio dovrà essere valutato tenendo conto della contemporanea cancellazione del residuo e del miglioramento della percentuale di riscossione con riduzione dell'FCDE.

In merito ai limiti contabili per l'introduzione della definizione agevolata, il comma 107 ha precisato che i provvedimenti sulla definizione agevolata *"sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate"*. Mentre il secondo requisito risulta ovvio da raggiungere, tenuto conto che la definizione, di per sé, incrementa la capacità di riscossione, il primo risulta non chiaramente definito.

Infatti, non è chiaro se solo gli Enti che risultano essere in una situazione economica e finanziaria critica (dissesto o pre-dissesto) possono introdurre la definizione agevolata, oppure solo gli Enti che hanno una situazione economica e finanziaria positiva possono procedere alla definizione. Una terza lettura, quella che si ritiene più conforme alla *ratio* della disposizione, consiste nell'imporre all'Ente, prima di adottare la definizione agevolata, di valutare quali sono gli effetti dell'introduzione della stessa sui suoi strumenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto attiene alla valutazione *sub* 2) quest'ultima presenta profili di criticità. Nel nostro ordinamento contabile non esiste il concetto di credito di *"difficile esigibilità"*, ma solo quello di *"entrata di dubbia e difficile esazione"*. Appare evidente come il primo concetto si riferisca alla singola posizione, mentre il secondo alla natura intrinseca di una tipologia di entrate, la cui riscossione non è certa.

Sulla base di tale assunto, quindi occorre capire quando un credito possa definirsi di *"difficile esigibilità"*. Un primo approccio alla problematica consiste nell'individuare quali crediti di

“difficile esigibilità” quelle posizioni per le quali non vi sono cepti aggredibili in maniera fruttuosa. Ciò comporta, però:

- a) la necessità di accesso a un *set* di informazioni completo per l'effettuazione della riscossione coattiva da parte dell'Ente;
- b) l'obbligo di procedere ad un'analisi puntuale delle posizioni in carico per determinare quali di esse possono essere definite di “difficile esigibilità”.

Un'analisi completa e soddisfacente della profilazione patrimoniale dei debitori è, allo stato dell'arte, impossibile, tenuto conto anche della mancata attivazione dell'accesso ai dati dei rapporti bancari dei contribuenti originariamente previsto dalla “Legge di bilancio 2020” ma mai attuato.

IFEL, nella bozza di regolamento per l'introduzione della definizione agevolata ha proposto di determinare i crediti di “difficile esigibilità” in linea con i crediti che sono soggetti alla definizione agevolata erariale, ovvero agli atti che sono divenuti titoli esecutivi (ingiunzioni notificate e accertamenti esecutivi scaduti) entro il 31 dicembre 2023.

Tale soluzione rappresenta una pratica via di approssimazione tanto più aderente alla definizione letterale di credito di “difficile esigibilità” quanto più ridotto è il periodo di tempo entro il quale l'Ente creditore avvia le procedure di riscossione coattiva rispetto alla nascita del titolo esecutivo.

Il comma 106 perimetra l'autonomia regolamentare degli Enti Locali, e quella legislativa delle Regioni, chiarendo che le definizioni agevolate devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni. Sulla base di tale disposizione si ha una situazione tale per cui la definizione agevolata non può essere cd. “aperta”, ovvero prevedere l'inclusione, all'interno della stessa, di crediti relativi a periodi di tempo indefiniti.

Per quanto riguarda la necessità di consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento si ritiene che tale condizione è soddisfatta anche qualora venga consentito di aderire a mezzo pec. Ciò non toglie che l'Ente possa prevedere anche portali *on-line* per l'attivazione della definizione stessa.

• *Le entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata*

Il novero delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata viene ricavato dalla lettura complessiva della disposizione.

Il comma 102, in prima battuta, ammette alla definizione agevolata i tributi degli Enti locali e delle Regioni. Per tributo si intende una qualsiasi entrata che rientri da quelle assoggettate alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Il comma 105 precisa che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”. Sulla base di tale assunto, quindi, restano fuori dalla definizione agevolata anche l'addizionale comunale e regionale all'Irpef.

Il comma 109 prevede che “le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale”. Nel nostro ordinamento non è presente una definizione di entrata “patrimoniale”. Al fine di perimetrare le entrate “patrimoniali” si deve procedere in negativo considerando le stesse quali entrate “non tributarie”.

- A titolo esemplificativo, tra le entrate patrimoniali vi sono:
- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 817 e ss., della Legge n. 160/2019;
 - canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di

cui all'art. 1, commi 837 e ss., della Legge n. 160/2019;

- sanzioni per violazioni alle norme del “Codice della Strada”, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei Regolamenti Comunali e della Legge n. 689/1981.

Alle predette entrate deve aggiungersi anche la tariffa corrispettiva rifiuti come previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze in sede di “Telefisco 2026”.

• *I carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata e le relative condizioni di accesso*

Sempre il comma 102 prevede che vi può essere “l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni”. Dalla lettura piana della disposizione la condizione minima per la definizione agevolata è l'esclusione o la riduzione degli interessi, alla quale si può aggiungere anche l'esclusione o la riduzione delle sanzioni.

La condizione di accesso alla definizione agevolata è che i contribuenti adempiano agli obblighi tributari precedentemente non adempiti, in tutto o in parte, entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale di ciascun Ente.

La norma nazionale sembra propendere per il solo adempimento istantaneo agli obblighi tributari non adempiti in tutto o in parte, ma si ritiene che sia ammissibile anche l'introduzione di definizioni agevolate che consentano al contribuente di versare ratealmente gli importi dovuti, come previsto dalle definizioni agevolate erariali.

• *La definizione agevolata – rapporti con le procedure di accertamento e le controversie tributarie*

Il comma 103 ha permesso agli Enti Locali e alle Regioni di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Questa disposizione consente agli Enti di introdurre forme di definizione anche per i casi in cui risultano già in corso procedure di accertamento o *iter* contenziosi.

Per quanto concerne l'applicabilità della definizione agevolata alle procedure di accertamento in corso si può dedurre che possono essere azzerati o ridotti gli interessi moratori e le sanzioni anche dopo:

- la notificazione dell'atto di accertamento;
- l'invio dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, tenuto conto che la norma non fa riferimento alla notificazione dell'avviso di accertamento, ma all'inizio delle procedure di accertamento;
- l'invito a comparire, che attiva il procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997, qualora recepito dal regolamento comunale come previsto dall'art. 50, della Legge n. 449/1997.

Per quanto concerne la compatibilità della definizione agevolata con le procedure contenziose è importante ricordare che già il D.Lgs. n. 546/1992 (artt. da 48 a 48-ter) prevede, nell'ambito dell'istituto della conciliazione, in udienza o fuori udienza, la riduzione delle sanzioni al 40%, 50% o 60% rispettivamente in primo, secondo grado e in grado di Cassazione.

In sede di “Telefisco 2026” il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, allo stato dell'arte della normativa, la definizione agevolata dei carichi non può sospendere i giudizi. Sul punto, lo stesso dipartimento auspica un apposito intervento normativo a breve.

Per tale motivo è molto importante che l'Ente Locale o la Regione, in sede di valutazione di introduzione della definizione agevolata per atti impugnati innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria consideri che:

- esistono già istituti che riducono le sanzioni;
- l'introduzione della definizione non produce, allo stato dell'arte, la sospensione dei procedimenti giudiziari;

- le norme della definizione agevolata, in quanto norme subordinate alla legge statale, non possono derogare al diritto formale che disciplina il processo tributario.

- *Il rapporto tra definizione agevolata locale e definizione agevolata nazionale*

Il comma 104 prevede che “*nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario*”.

Il Legislatore ha quindi optato non tanto per un'estensione automatica delle definizioni agevolate statali anche alle entrate locali, ma ha previsto la possibilità, in capo agli Enti Locali e alle Regioni, di prevedere forme di definizione agevolata locali analoghe a quelle erariali.

Il problema, però, sorge quando l'Ente locale o la Regione hanno affidato i carichi all'Agente nazionale della riscossione (Ade-R). Il primo problema lo si evince subito dalla lettura piana della disposizione, la quale prevede la possibilità di introdurre definizioni agevolate locali analoghe a quelle erariali in caso:

- di riscossione diretta;
- affidamento a uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;
- gestori della TARI o della tariffa corrispettiva che hanno la gestione dell'entrata in quanto affidatari alla data del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013;
- gestori della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze in sede di “*Telefisco 2026*”.

Nel novero dei soggetti non rientra né l'Agente nazionale della riscossione, né AMCO – *Asset Management Company S.p.A.* di cui all'art. 1, comma 662, della “*Legge di bilancio 2026*”.

Il secondo problema consiste nel fatto che, a normativa vigente, l'unico iter di riscossione che possa essere “imposto” all'Agente nazionale della riscossione è quello di rateazione delle entrate (qualora l'Ente voglia derogare alle disposizioni di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973) come espressamente previsto dall'art. 26, del D.Lgs. n. 46/1999.

Tenendo conto della *ratio* della disposizione, che è quella di non creare disparità tra contribuenti con carichi erariali e contribuente con carichi locali, si ritiene che non vi debba essere disparità tra soggetti il cui atto è stato avviato alla riscossione coattiva con l'Agente nazionale della riscossione (o AMCO) e soggetti il cui atto è stato avviato alla riscossione coattiva con le altre modalità previste dalla Legge.

Dal punto di vista operativo si ritiene, allo stato dell'arte della normativa, che l'Ente possa introdurre la definizione agevolata anche dei carichi affidati ad Ade-R provvedendo, però alla gestione diretta del carico previo scarico della posizione, tenuto conto che la norma nazionale non impone il mancato riconoscimento degli oneri di riscossione alla stessa.

- *Gli strumenti normativi e regolamentari per l'introduzione della definizione agevolata*

L'introduzione della definizione agevolata è prevista in via autonoma da parte dell'Ente creditore, utilizzando le forme previste a legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di propria spettanza, ovvero:

- regolamenti art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 per Comuni, Province e Città Metropolitane;
- leggi regionali, per le Regioni.

Per quanto riguarda gli Enti locali, il comma 108 ha previsto una deroga al principio generale secondo cui i Regolamenti tributari entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione sul “*Portale del federalismo fiscale*”. Le disposizioni cennate, infatti, acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Mef entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

4. Potenzialità e rischi della Definizione agevolata da “*Legge di bilancio 2026*”

Gli Enti dovranno, in conclusione, valutare attentamente se aderire o meno alla definizione agevolata da “*Legge di Bilancio 2026*”.

Da un lato vi è la possibilità di incentivare la *compliance* da parte del contribuente, migliorando le *performance* d'incasso, riducendo i costi di riscossione e abbattendo il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Dall'altro lato, però, è importante che l'Ente tenga conto, nell'ambito della complessiva indagine in merito alla convenienza all'introduzione della definizione, che le definizioni agevolate possono condurre, nel lungo termine, ad effetti negativi sull'incasso ordinario, incentivando comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti, i quali tendono ad attendere la successiva definizione agevolata per adempiere all'obbligazione tributaria sopportando il medesimo onere di chi versa spontaneamente alle scadenze ordinarie. Quest'ultima considerazione introduce, inoltre, il tema degli impatti che la definizione agevolata ha sull'equità tra contribuenti.

Dal punto di vista del *trend* storico i Comuni toscani non hanno mai adottato in massa le definizioni agevolate. È importante considerare, però, che vi possono essere degli elementi di discontinuità rispetto al passato:

- il primo punto di discontinuità consiste nel fatto che le precedenti definizioni agevolate erano tutte delle estensioni di provvedimenti statali, risultando, quindi, “preconfezionate” sia con riferimento agli atti da considerare che ai benefici da concedere;
- il secondo punto di discontinuità risiede nel fatto che le precedenti definizioni agevolate avevano un termine ultimo entro il quale dovevano essere adottate. Non secondario, quindi, poteva essere l'effetto “impreparazione”, ovvero l'Ente, nei ristretti periodi di tempo a lui concessi, non riusciva a valutare l'impatto della definizione sui propri crediti, quindi preferiva non deliberare, piuttosto che aderire.

**Dottore commercialista e revisore legale dei conti, esperto in ricerche econometriche applicate alla finanza locale*

Federalismo in Toscana

Redazione

IRPET:

Patrizia Lattarulo (Direttore scientifico) e Claudia Ferretti (Responsabile)

Regione Toscana:

Luigi Idili, Giovanni Morandini e Agnese Parrini

Sede di redazione

IRPET:

Villa La Quiete alle Montalve - Via Pietro Dazzi, 1 - 50141 Firenze
Tel. 055/459111 - e-mail: redazione@irpet.it

Numeri precedenti

2016

Federalismo in Toscana n. 1

- “Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica” di *Marco Ponti* (Politecnico di Milano)
- “Le strategie europee per gli investimenti pubblici” di *Francesca Petrina* e *Claudio Virno* (Esperti)
- “Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo” di *Agnese Casolaro* e *Alessandro Panaro* (SRM Intesa San Paolo)
- “La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni” di *Paolo Beria* (DASTU, Politecnico di Milano)

Federalismo in Toscana n. 2

- “L’abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* e *Andrea Taddei* (IRPET)
- “Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?” di *Andrea Ferri* e *Giuseppe Ferraina* (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- “La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L’analisi della Sezione regionale della Corte dei conti” di *Francesca Petrina* e *Paolo Peluffo* (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- “Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione” di *Onelio Pignatti* (Regione Emilia-Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio” di *Massimiliano Ferraresi* (Università di Ferrara), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Leonzio Rizzo* (Università di Ferrara & IEB)
- “La spesa sanitaria delle Regioni” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l’esperienza Toscana” di *Patrizia Lattarulo*, *Mauro Massaro* e *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L’analisi conti pubblici territoriali” di *Irene Tassi* (IRPET)

2017

Federalismo in Toscana n. 1

- “Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio” di *Maria Cristina Mercuri* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali” di *Francesca Gastaldi* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “La promozione delle imprese e dei loro investimenti” di *Marco Mariani* (IRPET)
- “Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico” di *Mauro Grassi* (Direttore di #Italiassicura)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma” di *Paolo Berno* (Città metropolitana di Roma)
- “La riforma dei contratti pubblici” di *Alberto Cucchiarelli* (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- “La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza” di *Giovanni Forte* (Unione Valdera)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale” di *Alfonso Carfora*, *Rosaria Vega Pansini*, *Stefano Pisani* (Agenzia delle entrate)
- “Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un’analisi sui comuni italiani” di *Chiara Bocci*, *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “I nodi irrisolti della capacità fiscale standard” di *Carmela Brugnano*, *Giuseppe Ferraina*, *Larysa Minzyuk* (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- “L’imposta sul reddito d’impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo*, *Irene Tassi* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Investimenti pubblici, risorse e riforme” di *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo*, *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “La finanza decentrata, risorse e riforme” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2018

Federalismo in Toscana n. 1

- “Politiche di contrasto all’evasione: la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” di *Andrea Angeli* (IRPET)
- “Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all’evasione fiscale” di *Luigi Idili* e *Agnese Parrini* (Regione Toscana)
- “Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti” di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- “La lotta all’evasione dell’ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali” di *Claudio Sciancalepore* (Università degli studi di Bari)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Marika Macchi*, *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa)
- “Spanish (Regional) Decentralization” di *Laura Varela Candamio* (University of A Coruña)
- “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato” di *Santino Piazza* (IRES Piemonte)
- “Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia” di *Roberta Garganese* e *Iary I. P. Goffredo* (IPRES) e *Benedetto Giovanni Pacifico* (Regione Puglia)

2019

Federalismo in Toscana n. 1

- “La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali” di *Claudia Ferretti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?” di *Maria Teresa Monteduro* (Ministero Economia e Finanza)
- “La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni” di *Guido Mazzoni* (Ancel)
- “Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Prove di differenziazione. Nuovi compiti delle regioni dopo la riforma delle Province” di *Patrizia Lattarulo* e *Michele Seremia* (IRPET)
- “Nota sulla definizione dei fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie diverse dalla sanità ai sensi del D.L. 50 del 2017” di *Francesco Porcelli* (SOSE Spa)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- “Il federalismo asimmetrico nella letteratura internazionale” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze)
- “Regionalismo e riparto di risorse: il metodo del costo storico, del costo medio, dei fabbisogni standard” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Effetti finanziari delle richieste di autonomia regionale” di *Leonio Rizzo* e *Riccardo Secomandi* (Università degli Studi di Ferrara e IEB, Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma)
- “Regionalismo differenziato e autonomie speciali: analogie reali o ipotetiche?” di *Alice Valdesalici* (Eurac Research - Istituto di studi federali comparati)
- “Between exit and disintegration: devolution e relazioni intergovernative nel Regno Unito dopo Brexit” di *Gabriella Saputelli* (Ricercatrice presso l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” - ISSiRFA-CNR)

2020

Federalismo in Toscana n. 1

- “DL 18 marzo 2020: misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spesa sanitaria toscana e i provvedimenti dell'emergenza Covid-19” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Le amministrazioni locali di fronte all'emergenza sanitaria” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe F. Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 2

- “I comuni motore degli investimenti, nonostante tutto” di *Carlo Lancia* (ANCE Toscana)
- “Nuove prospettive per le assunzioni negli enti locali? Le assunzioni a tempo indeterminato e le ultime novità del decreto rilancio in materia di personale” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)
- “Entrate locali, nuovi spazi per un efficace recupero fiscale. Le nuove regole per l'agevolazione della riscossione previste dalla Legge di Bilancio 2020” di *Andrea Angeli* e *Alessandro Canzonieri* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Lavori pubblici tra lockdown e Decreto Semplificazione” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Pubblica amministrazione e investimenti” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Accessibilità materiale e digitale in Toscana” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* e *Leonardo Piccini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Criticità dei lavori pubblici, le opinioni degli enti” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “L'impatto dei fondi di coesione europei sulla spesa per investimenti degli enti locali per le infrastrutture scolastiche. Un viale dei sogni (non ancora) infranti?” di *Santino Piazza* e *Paolo Feletig* (IRES Piemonte)
- “Riordino delle stazioni appaltanti ed efficienza dei lavori pubblici” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “I piani di investimento di amministrazioni e imprese in vista dell'arrivo delle risorse europee” di *Simone Torricini* (IRPET)

2021

Federalismo in Toscana n. 1

- “Condoni e fiscalità regionale, effetti di gettito e sulla compliance” di *Andrea Angeli* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Maria Grazia Pazienza* e *Eugenio Palmieri* (Università degli studi di Firenze)
- “La finanza decentrata e le trasformazioni dell'epoca Covid, vecchi e nuovi temi” di *Ernesto Longobardi* (Università degli studi di Bari)
- “I documenti di programmazione e i documenti di economia e finanza delle regioni (DEF), una rassegna” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “I piani di investimento di amministrazioni e imprese in vista dell'arrivo delle risorse europee” di *Simone Torricini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Investimenti pubblici, scenari del PNRR” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “L'istituzione di una Service Tax nell'ordinamento tributario dei comuni” di *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze)
- “Come cambierebbe il finanziamento delle regioni nel passaggio dall'IRAP all'IRES” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Maria Grazia Pazienza* (Università degli studi di Firenze)
- “PNRR e riforma del Catasto” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Letizia Ravagli* (IRPET)
- Total Quality management e recupero fiscale. La sperimentazione della Regione Toscana di *Stefania Vanni* (ACI-Regione Toscana)

Federalismo in Toscana n. 4

- “La gestione dell'istruzione durante la pandemia” di *Silvia Duranti*, *Claudia Ferretti*, *Giada Garbini* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La centralizzazione degli acquisti sanitari e il ruolo svolto da centro e regioni nella crisi pandemica” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)

- “Le dinamiche delle relazioni intergovernative stato-regioni durante l'emergenza sanitaria” di *Nicolò Paolo Alessi* (Dottorando di ricerca presso le Università di Verona e Fribourg/Freiburg (Svizzera) e Junior researcher presso l'Istituto di studi federali comparati di Eurac research)

2022

Federalismo in Toscana n. 1

- “Lo stato dell'arte nell'applicazione dei fabbisogni standard per il servizio di asilo nido” di *Letizia Ravagli* (IRPET)
- “I servizi sociali tra vecchie e nuove disuguaglianze territoriali: risorse aggiuntive e obiettivi di servizio nel fondo di solidarietà comunale” di *Roberta Garganese* (Fondazione IPRES) e *Francesco Porcelli* (Università di Bari)
- “Perequazione e fabbisogni standard del fondo di solidarietà comunale (FSC). Il caso dei comuni dell'Emilia-Romagna” di *Alberto Scheda* (Dirigente Studi e ricerca Finanza locale e spesa P.A. - Regione Emilia Romagna)

Federalismo in Toscana n. 2

- L'efficienza temporale nella realizzazione delle opere pubbliche in Italia di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Nicola Carmine Salerno* (UPB)
- Il servizio ferroviario regionale e gli interventi del PNRR di *Leonardo Piccini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- Risorse, territori, istituzioni nell'avvio del PNRR di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Letizia Ravagli* (IRPET)
- Rigenerazione urbana e territoriale nel PNRR di *Laura Fregolent* (Università Iuav di Venezia) e *Elena Franco* (Architetto, esperta di politiche integrate, si occupa di valorizzazione urbana e territoriale. Svolge attività di ricerca e formazione per enti pubblici e privati)
- Accessibilità e equità territoriale nel futuro della Toscana: gli investimenti di PRIIM e PNRR di *Leonardo Piccini* (IRPET)
- Il PNRR della Città metropolitana di Firenze di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

2023

Federalismo in Toscana n. 1/2

- “Dall'IRAP all'IRES, come cambiano le risorse delle Regioni” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Maria Grazia Pazienza* (Università degli studi di Firenze)
- “Gettiti e compliance nella fiscalità regionale, il pagamento del bollo auto in Toscana” di *Damiano Baldaccini* (Collaboratore IRPET)
- “Perequazione e fabbisogni standard del fondo di solidarietà comunale (FSC). Il caso dei comuni dell'Emilia-Romagna” di *Alberto Scheda* (Dirigente Studi e ricerca Finanza locale e spesa P.A. - Regione Emilia Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “L'autonomia differenziata: le riforme incompiute e le nuove riforme” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET) con la collaborazione di *Marika Macchi* (Università degli studi di Firenze)
- “Perequazione infrastrutturale, i tasselli da (ri)comporre” di *Francesca Petrini* (Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCoe - NUVAP) e *Nicola Carmine Salerno* (Ufficio Parlamentare di Bilancio - UpB)

Federalismo in Toscana n. 4

- Il pubblico impiego, le criticità strutturali e la collaborazione pubblico-privato nell'attuazione del Piano di Investimenti europei di *Francesco Bogazzi* (IRPET), *Silvia Duranti* (IRPET), e *Valentina Patacchini* (IRPET)
- Il PNRR e le misure per il territorio. Bando “Attrattività dei Borghi” di *Chiara Agnoletti* (IRPET) e *Caterina Fusi* (IRPET)

2024

Federalismo in Toscana n. 1

- “I LEP nel Diritto allo studio universitario” di *Silvia Duranti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “L'assistenza agli anziani non autosufficienti: squilibri territoriali e prospettive di riforma” di *Laura Pelliccia* (Studiosa di politiche sanitarie e di welfare), *Elisabetta Tondini* e *Mauro Casavecchia* (Agenzia Umbria Ricerche)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Tra regole europee e autonomia regionale, la governance multilivello degli investimenti. Il sostegno agli investimenti delle amministrazioni locali: il ruolo delle Regioni e la Legge di Bilancio 145/2018 comma 134” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spending review che colpisce il PNRR. I dati nazionali” di *Claudia Ferretti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

1.

Federalismo in Toscana n. 3

- “L'autonomia differenziata, le riforme incompiute e le nuove riforme. Possibili scenari per l'istruzione” di *Silvia Duranti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La lunga attesa delle Regioni per l'attribuzione della compartecipazione IVA da lotta all'evasione: principi e proposte” di *Antonio Strusi* e *Alberto Baffa* (Regione Veneto)
- “Bilanci comunali. Le entrate dai titoli abilitativi edilizi e le loro destinazioni, 2007-2021” di *Franca Moroni* e *Alberto Scheda* (Regione Emilia-Romagna)
- “Gli asili nido, dentro e fuori il PNRR e le molte incertezze dei Comuni” di *Giuseppe F. Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2.

Federalismo in Toscana n. 4

- “Il contributo degli enti territoriali al risanamento dei conti pubblici: vincoli europei e Legge di Bilancio 2025” di *Rocco Conte* (Città Metropolitana di Firenze)
- “Gli effetti della rimodulazione del PNRR sul rallentamento delle opere pubbliche” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Maria Rosaria Marino* e *Nicola Carmine Salerno* (UPB)

2025

Federalismo in Toscana n. 1/2

- “Lavoro e competenze nella Pubblica Amministrazione locale in Toscana, tra recenti interventi e prossime riforme” di *Silvia Duranti*, *Patrizia Lattarulo* e *Valentina Patacchini* (IRPET)
- “Dal blocco del turn over al criterio della sostenibilità finanziaria, cosa è cambiato nelle assunzioni dei Comuni” di *Alessandra Scerbo* (Dottoranda dell'Università La Sapienza di Roma e Collaboratrice IRPET)
- “Selezione del personale e assunzioni nell'Amministrazione Pubblica e nei Comuni” di *Francesco Bogazzi* (Collaboratore IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Alessandra Scerbo* (Dottoranda Università La Sapienza di Roma - Collaboratrice IRPET), *Francesco Viviani* (Collaboratore IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Quanto manca nei bilanci comunali di tasse non pagate” di *Luciano Benedetti* (Esperto di finanza locale, già dirigente finanziario del Comune di Siena), *Claudia Ferretti* (IRPET), *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET) e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Modelli di gestione delle entrate: l'esternalizzazione dei servizi da parte delle amministrazioni comunali” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Il recupero fiscale dei Comuni italiani alla luce della bozza di Legge di Bilancio 2026” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “L'imposta di soggiorno nei comuni italiani: uno strumento da valorizzare” di *Luciano Benedetti* (Esperto di finanza locale, già dirigente finanziario del Comune di Siena)
- “L'imposta di soggiorno: evoluzione e prospettive di riforma” di *Mauro Casavecchia* (Agenzia Umbria Ricerche - AUR)
- “Quali comuni scelgono di applicare l'imposta di soggiorno e perché” di *Claudia Ferretti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2026

Federalismo in Toscana n. 1

- “Il ruolo delle Regioni e le prospettive del federalismo alla luce dell'introduzione dei Lep” a cura di *IRPET*, sintesi della Tavola Rotonda svoltasi durante la presentazione del Rapporto sulla Finanza territoriale 2025 – XXI edizione a cura di IRPET